



# Legge federale sulla promozione delle esposizioni nazionali (LPEN)

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 69 capoverso 2 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1** Principio

La Confederazione può promuovere la realizzazione di esposizioni nazionali:

- a. organizzando una procedura di selezione se sono stati lanciati diversi progetti per una prossima esposizione;
- b. erogando un aiuto finanziario per la realizzazione di un progetto selezionato.

## **Art. 2** Obiettivi di un'esposizione nazionale

Può essere concesso un aiuto finanziario soltanto se l'esposizione nazionale persegue in particolare gli obiettivi seguenti:

- a. promuovere l'identità culturale e sociale della Svizzera in modo da rafforzare la coesione nazionale e da esprimere la posizione della Svizzera nel contesto della comunità internazionale;
- b. creare uno spazio di incontro tra vari gruppi della popolazione, regioni e generazioni e per il dialogo sui temi presenti e futuri che riguardano la società;
- c. indicare soluzioni per uno sviluppo positivo del Paese, tenendo conto delle varie sfide e opportunità che si presentano alla Svizzera;
- d. produrre un beneficio culturale ed economico a lungo termine per tutta la Svizzera.

RS .....

1 RS 101

2 FF...

**Art. 3** Emanazione di un'ordinanza

Se uno o più enti promotori hanno lanciato un progetto per un'esposizione nazionale, il Consiglio federale, se è disposto a concretizzare le condizioni quadro per accordare un sostegno a un'esposizione nel periodo considerato, emana un'ordinanza volta alla concessione di un aiuto finanziario. Nell'ordinanza disciplina in particolare:

- a. il termine entro il quale gli enti promotori possono presentare una domanda di aiuto finanziario;
- b. l'organizzazione all'interno della Confederazione.

**Art. 4** Documentazione della domanda

<sup>1</sup> Per chiedere un aiuto finanziario l'ente richiedente deve presentare la documentazione seguente:

- a. una presentazione del progetto e una descrizione che illustri in quale modo il progetto soddisfa gli obiettivi definiti all'articolo 2;
- b. uno studio di fattibilità (inclusa un'analisi dei rischi) e un piano di sostenibilità;
- c. garanzie di finanziamento o dichiarazioni d'intenti sul sostegno finanziario dei progetti da parte dei Cantoni e di altri finanziatori terzi di rilievo;
- d. un preventivo complessivo che indichi i fondi propri messi a disposizione e i fondi di terzi garantiti e previsti;
- e. una presentazione della struttura organizzativa e direttiva con una chiara definizione delle responsabilità;
- f. un piano di supervisione, incluse una gestione solida delle crisi e una contabilità basata su norme riconosciute;
- g. piani dei trasporti, dell'energia e di sicurezza;
- h. un piano per lo smantellamento degli impianti e uno per la valutazione dell'evento.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale precisa tramite ordinanza i requisiti di contenuto delle domande di cui al capoverso 1.

**Art. 5** Esame delle domande

Il servizio federale competente esamina ogni domanda per stabilire se è completa e conforme ai requisiti previsti agli articoli 2 e 4. Presenta il risultato dell'esame in un rapporto e trasmette alla giuria le domande unitamente al rapporto.

**Art. 6** Composizione e compiti della giuria

<sup>1</sup> Dopo aver consultato la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), il Consiglio federale designa una giuria indipendente, ampiamente rappresentativa e competente in materia. Definisce il suo mansionario nell'ordinanza.

<sup>2</sup> La giuria esamina e valuta ogni progetto in base ai criteri seguenti:

- a. il raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 2;
- b. il migliore rispetto possibile dei requisiti definiti all'articolo 4;
- c. costi e benefici.

<sup>3</sup> Se deve essere valutata più di una domanda, la giuria stabilisce una graduatoria.

<sup>4</sup> La giuria presenta il risultato del suo esame in un rapporto di valutazione che trasmette alla CdC.

#### **Art. 7** Raccomandazione della CdC e decisione di principio del Consiglio federale

<sup>1</sup> Basandosi sul rapporto di valutazione della giuria, la CdC sottopone al Consiglio federale una raccomandazione concernente la promozione di una prossima esposizione nazionale.

<sup>2</sup> Basandosi sul rapporto di valutazione della giuria e sulla raccomandazione della CdC, il Consiglio federale decide se un progetto debba essere sostenuto (decisione di principio).

<sup>3</sup> Se intende sostenere un progetto, stabilisce l'entità dell'aiuto finanziario e propone all'Assemblea federale di stanziare un credito d'impegno corrispondente.

#### **Art. 8** Entità dell'aiuto finanziario e finanziamento

<sup>1</sup> L'aiuto finanziario della Confederazione corrisponde al massimo al 30 per cento dei costi computabili ed è concesso soltanto se:

- a. i Cantoni e i Comuni che partecipano al finanziamento del progetto versano un aiuto finanziario almeno dello stesso importo; e
- b. l'ente promotore fornisce una prestazione propria ragionevolmente esigibile e sfrutta nel migliore dei modi anche altre fonti di finanziamento.

<sup>2</sup> L'Assemblea federale stanziava i mezzi finanziari necessari mediante un credito d'impegno. La garanzia di copertura di un eventuale deficit è esclusa.

<sup>3</sup> Il credito d'impegno è scaglionato in base alle fasi del progetto. Il Consiglio federale decide in merito alla liberazione di quote di credito per le singole fasi del progetto.

#### **Art. 9** Accertamenti approfonditi

<sup>1</sup> Dopo la decisione di principio, il Consiglio federale o il servizio federale competente può obbligare l'ente promotore del progetto selezionato a sottoporre singoli aspetti del progetto a un'analisi approfondita da parte di organi di controllo qualificati specializzati in materia.

<sup>2</sup> Le finanze e l'organizzazione dell'ente promotore devono essere verificate in ogni caso da un organo indipendente.

<sup>3</sup> Se considerano irrealistiche determinate supposizioni e pianificazioni, gli organi di controllo devono proporre miglioramenti.

<sup>4</sup> Il servizio federale competente verifica i rapporti degli organi di controllo in collaborazione con le unità interessate dell'Amministrazione federale (unità specializzate). Il servizio federale competente definisce, d'intesa con le unità specializzate, le condizioni e gli oneri necessari per l'attuazione delle raccomandazioni.

#### **Art. 10** Contratto di sovvenzionamento

<sup>1</sup> Basandosi sulla decisione di principio, sul credito d'impegno e sugli eventuali accertamenti approfonditi, il servizio federale competente stipula un contratto di sovvenzionamento con l'ente promotore.

<sup>2</sup> Nel contratto di sovvenzionamento devono essere definite segnatamente le disposizioni seguenti per la realizzazione del progetto:

- a. pianificazione di dettaglio, con le tappe fondamentali, gli obblighi di rendiconto e le possibilità di recesso per la Confederazione;
- b. riserve di approvazione da parte delle unità specializzate;
- c. pianificazione del finanziamento e delle liquidità nonché scaglionamento del versamento dell'aiuto finanziario;
- d. competenze e modalità dei controlli della qualità e dei rischi;
- e. rapporto finale dell'ente promotore all'attenzione del Consiglio federale;
- f. gestione di un eventuale utile o disavanzo.

#### **Art. 11** Organizzazione all'interno della Confederazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale designa il servizio federale competente per l'esecuzione della presente legge, e segnatamente per il coordinamento a livello di Confederazione e per la vigilanza sull'impiego dell'aiuto finanziario (servizio federale competente).

<sup>2</sup> Invece di un servizio federale può designare un delegato.

#### **Art. 12** Vigilanza e controllo

<sup>1</sup> Il servizio federale competente e le unità specializzate sorvegliano la realizzazione del progetto per mezzo di una supervisione concomitante e di controlli periodici.

<sup>2</sup> A tal fine il servizio federale competente elabora un piano di controllo secondo l'articolo 25 della legge del 5 ottobre 1990<sup>3</sup> sui sussidi. Nel piano di controllo definisce la ripartizione dei compiti tra le unità specializzate dopo averle consultate.

<sup>3</sup> Se sussistono carenze, il servizio federale competente impone all'ente promotore del progetto di adottare le misure appropriate per eliminarle. Se le carenze persistono, può essere chiesto il rimborso totale o parziale dell'aiuto finanziario.

<sup>3</sup> RS 616.1

**Art. 13**            Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

